

Direttore scientifico
Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
Maria A. Astone
Alberto M. Benedetti
Giovanni Bruno
Alberto Cadoppi
Michele Caianiello
Stefano Canestrari
Giovanni Capo
Andrea Carinci
Renato Clarizia
Alfonso Celotto
Giovanni Comandè
Claudio Consolo
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Enrico Del Prato
Astolfo Di Amato
Francesco Di Ciommo
Ugo Draetta
Giovanni Duni
Valeria Falce
Francesco Fimmanò
Giusella Finocchiaro
Giorgio Florida
Carlo Focarelli
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Tommaso E. Frosini
Cesare Galli
Alberto M. Gambino
Lucilla Gatt
Aurelio Gentili
Mitja Gialuz
Andrea Guaccero
Antonio Gullo
Bruno Inzitari
Luigi Kalb
Luca Lupária
Vittorio Manes
Adelmo Manna
Antonella Marandola
Arturo Maresca
Ludovico Mazzaroli
Raffaella Messinetti
Pier Giuseppe Monateri
Mario Morcellini
Angelo G. Orfino
Nicola Palazzolo
Giovanni Pascuzzi
Roberto Pessi
Lorenzo Picotti
Nicola Pisani
Francesco Pizzetti
Dianora Poletti
Giovanni Sartor
Filippo Satta
Paola Severino
Pietro Sirena
Antonello Soro
Giorgio Spangher
Paolo Stella Richter
Bruno Tassone
Raffaele Torino
Romano Vaccarella
Daniela Valentino
Giovanni Ziccardi
Andrea Zoppini

Diritto di **INTERNET**

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2022



- **I servizi di piattaforma per la condivisione di video: dalla direttiva Smap agli articoli 41 e 42 del Tusma**
- **Il contrasto legislativo ai socialbot**
- **Giurisdizione in tema di illeciti via Internet: denigrazione, vilipendio e limiti del forum delicti**
- **Illecita trasmissione di indirizzi Ip: il caso Google Fonts**
- **Il futuro della responsabilità del provider e le “linee guida” in tema di quantificazione del danno**
- **Intemperanza via email e licenziamento**
- **Libertà e risarcimenti schizofrenici nell’era dei media politically (s)correct**
- **Eredità digitale e accesso ai dati personali del defunto**
- **Responsabilità e servizi di pagamento elettronici**
- **Pedopornografia domestica e consenso del minore**
- **Il trojan horse tra perquisizione ed intercettazione: il problema del cd. screenshot di file multimediali**
- **Sostituzione di persona e diffamazione online: i confini incerti dello stalking**
- **Algoritmo di trattamento e rapporto di lavoro dei riders**
- **Pec satura della P.A ed effetti sulla notifica**
- **Il metaverso tra realtà digitale e aumentata**


**Pacini
Giuridica**

SOMMARIO

SAGGI

I SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO: DALLA DIRETTIVA SMAV AGLI ARTICOLI 41 E 42 DEL TUSMA

di Moira Colantoni

Sommario: 1. Inquadramento generale sui servizi di piattaforma per la condivisione di video. – 2. Tutela dei minori e obblighi per fornitori di piattaforme per la condivisione di video. – 3. La definizione servizio di piattaforma per la condivisione di video e il criterio di funzionalità essenziale. – 4. Il principio del paese di stabilimento. – 5. Legge-delega: una riflessione sul recepimento della Direttiva 2018/1808. – 6. I servizi di piattaforma per la condivisione di video nel nuovo Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi. – 7. Considerazioni conclusive.

La legge-delega al Governo n. 53 del 22 maggio 2021 ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Dir. (UE) 2018/1808 14 novembre 2018 recante "modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" comportando l'emanazione del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 208 a sostituzione del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici". L'articolo offre una prima analisi delle nuove disposizioni normative applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video contenute al Capo II del Titolo IV con riguardo alla tutela dei consumatori e ai nuovi obblighi di trasparenza.

The delegated law no. 53 of the 22nd May 2021 has implemented into Italian legal system of Dir. (UE) 2018/1808 14th November 2018 "amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities" resulting in the enactment of the legislative decree 8th November 2021 no. 208 in substitution of the legislative decree 31st July 2005, no. 177 concerning "Consolidated text of audiovisual and radio media services". The essay offers a first analysis of the new legislations applicable to the platform services for video sharing which are included in Chapter II of Title IV regarding consumer protection and the new transparency requirements.

IL CONTRASTO LEGISLATIVO AI SOCIALBOT E LE SOLUZIONI AVANZATE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA A LIVELLO FEDERALE E STATALE

di Alessandro Tedeschi Toschi e Giampaolo Berni Ferretti

Sommario: 1. Introduzione: l'avvento dei *social media* e il loro ruolo nel dibattito politico. – 2. I *social bot*, natura e azioni compiute all'interno dei *social network*. – 3. I pericoli rappresentati dalla presenza dei *socialbot* sui *social media*. – 4. I tentativi di riforma legislativa americani per contrastare le attività dei *socialbot*. – 4.1. Il *Bot Disclosure and Accountability Act of 2018* (S. 3127) e la sua riproposizione del 2019 (S. 2125). – 4.2. Il *Bot Disclosure and Accountability Act of 2019* (H.R. 4536). – 4.3. Il *Bots Research Act of 2019* (H.R. 2860). – 4.4. Il *Bolstering On-line Transparency Act of 2018* (S.B. 1001) dello Stato della California. – 5. Conclusioni.

L'utilizzo dei *social media* ha permesso a chiunque di diffondere il proprio pensiero con una velocità ed una capillarità che eclissano quelle dei grandi organi di stampa tradizionali. All'interno di queste "piazze virtuali" operano anche i cosiddetti "social bot", dei programmi che, una volta forniti delle credenziali di accesso di un *account*, sono in grado di gestirlo in autonomia dando, però, l'impressione di essere una persona vera. La loro rapidità e precisione di reazione sui *social network* rendono questi "strumenti digitali" pericolosamente utili per la diffusione di contenuti favorevoli od ostili. Il recente impiego dei *socialbot* all'interno del dibattito elettorale e politico di diverse nazioni e le sue conseguenze hanno spinto i legislatori di diversi Stati ad intervenire contro questo fenomeno. Vengono qui prese in considerazione le riforme - e le proposte di riforma - avanzate negli Stati Uniti d'America sia a livello federale che a livello statale che specificamente mirano a contrastare l'uso di *social bot* con intenti malevoli o fuorvianti. Si avanzano, quindi, alcune osservazioni circa l'efficacia di queste soluzioni e quali avrebbero potuto essere degli interventi più consoni alla soluzione di un problema che già sta avendo degli effetti profondi sul tessuto sociale.

The use of social media has allowed anyone to spread their thoughts with a speed and a capillarity that eclipse those of the large traditional press companies. Within these "virtual squares" also operate the so-called "social bot", programs that, once provided with the login credentials of an account, can manage it independently, but giving the impression of being a real person. Their rapidity and precision of reaction on social networks make these "digital tools" dangerously useful for the dissemination of favourable or hostile content. The recent use of socialbots within the electoral and political debate of different nations and its consequences have prompted the legislators of various States to act against this phenomenon. We took into consideration

here the reforms – and reform proposals – made in the United States of America both at federal and state level that specifically aim to counter the use of social bots with malicious or misleading intent. Then, some observations are made about the effectiveness of these solutions and what interventions may be more suited to the solution of a problem that is already having profound effects on the social fabric.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

DUE NUOVI LEMMI NEL DECALOGO DELLA GIURISDIZIONE SU ILLECITI VIA INTERNET: DENIGRAZIONE, VILIPENDIO E LIMITI DEL FORUM DELICTI

Corte di Giustizia Ue; Grande Sezione, sentenza 21 dicembre 2021, causa 251/20

Corte di Giustizia Ue; Prima Sezione, sentenza 17 giugno 2021, causa C-800/19

commento di Pasquale Mazza

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vicenda da cui è originato il rinvio pregiudiziale e le questioni poste alla Corte. – 2.1 L'identificazione della persona e gli elementi di connessione oggettiva tra la controversia e il foro. – 3. Il centro degli interessi danneggiati. – 3.1. I requisiti di centralità del foro del danno: vari rilievi critici. – 3.1.1. Possibile presenza di più fori "centrali" e correzione della domanda se l'attore si avvede dell'errata scelta del foro.

Ripercorsi brevemente i passaggi giurisprudenziali che hanno riguardato il foro dell'illecito extra-contrattuale ex art. 7 n. 2 Reg. Ue 1215/2012, il presente lavoro si sofferma soprattutto sulla definizione di centro degli interessi del danneggiato, nuova (e particolarmente vantaggiosa) alternativa data all'attore nella scelta del giudice competente per le cause da violazione online dei diritti della personalità. Nella circostanza esaminata (caso *Mittelbayerischer Verlag KG*), i giudici della Corte di Lussemburgo hanno dovuto chiarire se il foro centralizzato può rinvenirsi presso la residenza abituale dell'attore anche quando la vittima dello scritto diffamatorio è genericamente una collettività anziché una specifica persona. La risposta negativa – condivisibile – offre l'occasione per riflettere sulle ambiguità del centro degli interessi del danneggiato come presentato nella sentenza *eDate Advertising*.

After a brief review of the ECJ jurisprudence concerning the Article 7 (2) of Regulation (EU) No 1215/2012, this work focuses mainly on the definition of center of interests of the injured party, a new (and particularly advantageous) alternative given to the plaintiff for the choice of forum in case of infringement of personality rights by means of content placed online. In the Mittelbayerischer Verlag KG case, the judges of the Court based in Luxembourg had to clarify whether the forum of the center of interests corresponds to the plaintiff's habitual residence even when the victim of defamation is generally a community rather than a specific person. The negative response, which we agree with, offers an opportunity to reflect on the ambiguities of the new forum as introduced by the eDate Advertising ruling.

commento di Marcello Stella

Sommario: 1. Oggetto del processo nazionale. Cumulo oggettivo di domande scaturite da un illecito concorrenziale. – 2. Parificazione, ai fini giurisdizionali, tra gli illeciti *online* di concorrenza sleale denigratoria e di diffamazione ai danni dei diritti della personalità. – 3. Limiti della giurisdizione del foro speciale dell'illecito aquiliano rispetto a domande inibitorie: a) di rimozione integrale o rettificativa; b) di disabilitazione geografica dell'accesso ai contenuti lesivi. – 4. Nozione di "centro di interessi" della vittima della concorrenza sleale denigratoria *online*. – 5. Il difetto di giurisdizione sulla domanda inibitoria integrale non si propaga alla causa risarcitoria cumulata. – 6. Contenimento della domanda risarcitoria e sanatoria del difetto di giurisdizione del foro periferico.

Con la sentenza in commento la Corte UE traccia le proiezioni giurisdizionali dell'illecito aquiliano di denigrazione online in danno della reputazione commerciale di una impresa concorrente. A fronte di un classico cumulo di cause connesse, in specie una azione inibitoria e una azione risarcitoria, la Corte UE ha fornito preziose indicazioni alla insegna della *perpetuatio iurisdictionis* del foro dell'illecito aquiliano sulla domanda risarcitoria anche quando la giurisdizione del giudice adito sulla connessa domanda inibitoria faccia difetto, per non essere lo Stato membro del foro quello del "centro di interessi" della vittima.

With a sound reasoning the European Court of Justice dealt with the issue of tortious jurisdiction on the tort of unfair competition by disparaging comments on the internet within the Brussels I-bis Regulation. In the case at hand, multiple injunctive and damages claims were made by the claimant. The ECJ was asked to consider if the damaged party may still seek damages before the courts of the peripheral Member state seised (different from that of the centre of interest of the damaged party), notwithstanding the lack of jurisdiction of the court seised on the claim for injunctive relief.

SCONTI FEDELITÀ E IL CASO INTEL: L'ESITO (PROCONCORRENZIALE?) DI UNA SAGA ULTRA-DECENNALE
Tribunale dell'Unione Europea; sezione quarta; sentenza 26 gennaio 2022

commento di Marianna Meriani

Sommario: 1. Intel e sconti fedeltà: una saga ultra-decennale. – 2. Gli sconti fedeltà tra formalismi e (necessarie) analisi economiche. – 2.1. Presunzioni antitrust e onere della prova. – 2.2. Il test AEC e le esclusive dei big tech. – 3. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame il recente approccio antitrust nell'analisi degli sconti fedeltà riconosciuti da imprese dominanti e dei parametri valutativi per determinarne la contrarietà al diritto della concorrenza. Superando formalismi giuridici di cui al precedente *Hoffman-La Roche*, secondo cui gli sconti fedeltà volti a limitare di fatto la possibilità per il cliente di rivolgersi quantomeno una parte della propria domanda a concorrenti del dominante sono per loro natura anti-concorrenziali, il Tribunale UE riconosce di fatto la necessità dell'analisi economica e in particolare del c.d. *as efficient competitor test* per valutare se gli sconti controversi hanno prodotto o in ogni caso sono idonei a produrre effetti di esclusione dal mercato di concorrenti efficienti quanto il dominante. Pur sussistendo una "presunzione semplice" di anti-concorrenzialità degli sconti fedeltà, l'enforcer antitrust è tenuto a verificarne gli effetti sul mercato ove l'impresa dominante adduca evidenze volte a provare l'inidoneità degli stessi a produrre effetti anticoncorrenziali. Lo stesso vale nei casi in cui l'autorità di concorrenza, pur qualificando un sistema di sconti fedeltà *per se* abusivo, effettui poi *ad abundantiam* un'analisi economica dei relativi effetti. Quest'ultima acquisisce un peso reale nella valutazione, da parte dell'autorità di concorrenza, della capacità degli sconti di produrre un effetto di esclusione dal mercato. In tale contesto, il presente contributo ripercorrerà la recente evoluzione nella qualificazione sotto il profilo antitrust di tali condotte, soffermandosi ed interrogandosi sulle possibili ragioni sottese ad un tale "cambio di rotta" e sull'impatto del rinnovato approccio economico su valutazioni di politica economica di più ampio respiro.

The essay scrutinizes the recent antitrust approach in the analysis of loyalty discounts granted by dominant firms and of the parameters used to determine whether they may be deemed in contrast with competition law. Going beyond the legal formalities of the Hoffman-La Roche ruling, according to which loyalty discounts aimed at limiting de facto the possibility for the customer to revert at least part of its demand to competitors of the dominant undertaking are anticompetitive by their very nature, the Court recognizes the need to carry out an economic analysis and in particular the so-called as efficient competitor test to determine whether these discounts are abusive or not. In spite of the "simple presumption" of anti-competitiveness of loyalty discounts, the antitrust enforcer is obliged to verify their effects on the market in case the dominant undertaking adduces evidence to prove their inability to produce anti-competitive foreclosure effects. The same is true in cases where the antitrust enforcer, while qualifying a system of loyalty discounts as abusive per se, has then carried out an economic analysis of its effects. The latter acquires real weight in the evaluation, by the competition authority, of the capacity of the discount practice to produce an effect of exclusion from the market. In such a context, after a brief outline of the traditional approach of competition authorities in assessing loyalty discounts, this paper will focus on the recent evolution in the antitrust qualification of such conduct, dwelling and questioning the possible reasons underlying such a development and the impact of the renewed economic approach on broader economic policy assessments.

COMPARATA

ILLECITA TRASMISSIONE DELL'INDIRIZZO IP DELL'UTENTE AD UN INTERNET SERVICE PROVIDER DA PARTE DEL TITOLARE DI UN SITO WEB: CONSIDERAZIONI SISTEMICHE SULLA VIS ESPANSIVA DELLA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION A PARTIRE DAL CASO GOOGLE FONTS

Tribunale Regionale di Monaco I; sezione terza; sentenza 20 gennaio 2022

commento di Antonio Davola

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. *Font*, *Application Programming Interface* e *Internet Protocol address* nella navigazione online: i fatti alla base della decisione del Tribunale di Monaco. – 3. Una parentesi: l'indirizzo IP come dato personale dell'utente. – 4. Consenso degli utenti e legittimo interesse nella trasmissione dell'*IP address* da parte del gestore del sito web. – 5. *Legitimate Interest Assessment* e *Data Protection Impact Assessment*. – 6. La decisione del Tribunale di Monaco nel complessivo processo di ridefinizione dei diritti dell'utente digitale. – 7. Sanzioni e rimedi al potere delle piattaforme: una rilettura della decisione in prospettiva comparata.

Il contributo, muovendo da un'indagine della decisione resa dal Tribunale di Monaco nel gennaio 2022 nei confronti del gestore di un sito web tedesco per violazione del GDPR, analizza in prospettiva sistemica il tema della trasmissione dell'indirizzo IP dell'utente ad un *Internet Service Provider* ai fini dell'acquisizione dei font necessari alla visualizzazione del sito. In tale ottica, si evidenzia come la sentenza offra originali spunti di riflessione in merito al complessivo ridisegnarsi degli assetti di potere tra Unione Europea e grandi piattaforme digitali, specialmente in considerazione dei recenti arresti ad opera di corti ed autorità degli Stati Membri.

The article analyzes the January 2022 judgment rendered by the Tribunal of München towards the controller of a German website. As the controller used Google Fonts in a way that automatically transferred the dynamic IP address of the data subject to the Internet Service Provider's servers located in the USA, the court deems such a process to be in violation of the General Data Protection Regulation. Moving from a systemic investigation of the facts of the case, the analysis suggest that this judgment could be symptomatic of a general trend in redesigning the power dynamics between European Union and digital platform, especially considering other recent decisions rendered by courts and authorities of the Member States.

CIVILE

IL FUTURO DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER E LE "LINEE GUIDA" IN TEMA DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39736

commento di Sara De Nova

Sommario: 1. I fatti di causa. – 2. Giurisdizione del giudice italiano nelle controversie che vedono come parti convenute *Internet Service Provider* con sede e *server* all'estero. – 3. Il concetto di *Hosting Provider Attivo* elaborato dalla giurisprudenza mediante i c.d. "indici di interferenza". – 4. I requisiti minimi della segnalazione della violazione e il divieto di sorveglianza generale. – 5. La responsabilità extracontrattuale degli *Hosting Provider Attivi* per mancata immediata attivazione. – 6. La quantificazione del danno risarcibile mediante il criterio del prezzo del consenso e la stima della "giusta *royalty*". – 7. Danni punitivi: ammissibili anche nel nostro ordinamento? – 8. Brevi cenni sul futuro della responsabilità dei *provider* a seguito della *Direttiva Copyright*.

La pronuncia in commento conferma i contorni della figura dell'"*hosting provider attivo*" delineati con la precedente sentenza della Cassazione n. 7708/2019 (1), dandone applicazione in concreto per la prima volta a livello delle giurisdizioni superiori e affermandosi come pietra miliare in materia. In particolare, si ribadisce quanto già in più occasioni affermato dalle corti di merito, ovvero la non applicabilità del regime di esenzione previsto dalla *Direttiva E-commerce* ai *content provider*, responsabili secondo le ordinarie regole civilistiche ex art. 2043 c.c., chiarendo come non sia necessario indicare loro tutti gli URL delle violazioni, essendo sufficiente menzionare i titoli delle opere condivise senza autorizzazione e, al più, un campione esemplificativo di URL, dal momento che tali *provider* dispongono di mezzi tecnologici – quali il *fingerprinting*, il *watermarking* e la ricerca accurata per parole chiave – che permettono loro di trovare e rimuovere le informazioni illecite e di impedirne il futuro ricaricamento. In aggiunta, diversamente dalla pronuncia n. 7708/2019, la Suprema Corte si sofferma sul criterio della stima del danno risarcibile al titolare dei diritti, applicando il criterio del "prezzo del consenso", criterio minimale previsto in via equitativa all'art. 158 L.d.A.

The decision in question confirms the contours of the "active hosting provider" figure outlined with the previous sentence of the Supreme Court no. 7708/2019, applying it concretely for the first time at the level of the higher courts and establishing itself as a milestone in the field. In particular, what has already been stated on several occasions by the courts of merit is now confirmed, namely the non-applicability of the exemption liability regime provided for in the E-commerce Directive to content providers, responsible for the hosting of copyrighted content according to the ordinary civil rules pursuant to art. 2043 of the Italian Civil Code. The Supreme Court clarifies that it is not necessary to indicate to this kind of providers all the infringing URLs it being sufficient to mention the titles of the unlicensed works of art and, at most, accompanying the communication with a limited sample of URLs, since these providers have technological means – such as fingerprinting, watermarking and accurate keyword research – which allow them to find and remove illegal information and to prevent future reloading. In addition, unlike the sentence no. 7708/2019, the Supreme Court focuses now on the criterion of estimating the damages suffered by the rights owner, applying the criterion of the "price of consent", a minimum criterion of equitable calculation provided for in art. 158 L.d.A.

ANCORA SULLA NOZIONE DI GIUSTIFICATEZZA DEL LICENZIAMENTO: È SUFFICIENTE UN SINGOLO EPISODIO DI INTEMPERANZA AD INTEGRARE LA FATTISPECIE?

Corte di Cassazione; sezione lavoro; ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246

commento di Roberta Rainone

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Premesse. – 3. La riconduzione della fattispecie concreta alla nozione di giustificatazza del licenziamento. – 4. Considerazioni conclusive.

Nel presente contributo l'A., prendendo le mosse dall'analisi dell'ordinanza emarginata in epigrafe, coglie l'occasione per operare una breve ricostruzione delle vicende, da un lato, legate alla nozione di giustificatazza del licenziamento e, dall'altro, ancorate all'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro. Suddetta ricostruzione consente, infatti, all'A. di verificare la bontà della scelta del giudice di ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo della nozione di giustificatazza.

In this essay, the author, moving from the analysis of the ordinance mentioned above, takes the opportunity to make a brief recollection of the events, on the one hand, related to the notion of justification of dismissal and, on the other hand, anchored to additional indemnity of contractual end-of-work payments. This reconstruction allows, in fact, the A. to verify the soundness of the choice of the judge to bring the case in the concrete notion of justification.

(1) Cfr. Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 7708 del 19.3.2019, pubblicata e commentata in questa *Rivista* da PANETTA, *Il ruolo attivo degli intermediari di internet e la conseguente responsabilità civile*, 2019, 261 e ss. e da ROVATI, *ibid.*, 280 e ss.

LIBERTÀ E RISARCIMENTI SCHIZOFRENICI NELL'ERA DEI MEDIA POLITICALLY (S)CORRECT. QUO VADIS?

Corte d'Appello di L'Aquila; sentenza 9 novembre 2021

commento di Camilla Signoretta

Sommario: 1. Il caso. – 2. Tra caos e diritti di libertà: quali confini? – 3. Danno morale risarcibile e ansie rimediali: quali limiti?

A partire da una recente pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila, il presente contributo prende in esame i profili maggiormente rilevanti nel prisma dei rapporti fra risarcibilità del danno non patrimoniale e violazione della libertà di espressione sui social network. Tali aspetti afferiscono tanto all'*an* che al *quantum* del pregiudizio risarcibile, quanto all'inquadramento dogmatico del contratto d'uso, riflettendosi entrambi sull'ampiezza dei poteri di auto-tutela della piattaforma e, conseguentemente, sull'oggetto e sui confini dei diritti di libertà su internet. La sentenza in commento in parte riforma la previa decisione del Tribunale di Chieti, con cui la domanda attorea di risarcimento del danno per disattivazione dell'account del ricorrente era stata integralmente accolta. La Corte d'Appello conferma la legittimità dei poteri di auto-tutela in capo a Facebook, classificandoli come eccezioni di inadempimento rispetto agli *standards della community*, anche laddove, mediante i contenuti caricati sul *social network*, non fosse integrata alcuna fattispecie di reato. Tuttavia, si propende per una valutazione diversificata delle condotte che hanno periodicamente indotto Facebook alla disattivazione dell'account, in ragione delle condizioni generali del contratto d'utenza. La Corte risarcisce il danno in misura minore rispetto al primo grado di giudizio, poiché considera legittime le ultime quattro condotte virtuali realizzate dall'utente. In tal senso, ci si muove problematicamente sul crinale fra libertà di espressione ritenuta legittima e violazione degli *standards* della comunità virtuale, limite della stessa.

This work addresses the main issues arise in a decision held by the Court of Appeal of L'Aquila, with specific regard to the problematic interface between freedom of expression and the possibility for the user, whose account was illegitimately closed for a period, to seek for non-pecuniary damages. The Court recognized the platforms' self-regulating powers under the contract between the users and Facebook but, in some cases, it ruled against the decision to close the account, in the light of freedom of expression. The Court of Appeal also hinted at the necessity to avoid over-deterrent measures, pinpointing the complexities of the Law of Balancing among fundamental rights and their enforcement online. In this respect, it drew a line between legitimate expressions and infringements of the community standards, anticipatorily repudiating the contract through the suspension of the account for a period. This paper tries to delve into the following quandaries: in which cases and to which extent non-pecuniary damages can be sought because of an unduly infringement of freedom of expression online; whether the latest trends in Italian case law currently deliver consistent guidelines about the boundary between legitimate expressions and infringements of the community standards; if and which clues can be inferred about the amplex of the self-regulating powers entitled to platforms, when the conduct at stake does not infringe national criminal laws but 'endangers' constitutional principles within the digital environment.

"EREDITÀ DIGITALE" E ACCESSO AI DATI PERSONALI DEL DEFUNTO

*Tribunale di Roma; sezione ottava; ordinanza 10 febbraio 2022**Tribunale di Bologna; sezione prima; ordinanza 25 novembre 2021*

commento di Arturo Maniaci e Alessandro d'Arminio Monforte

Sommario: 1. I due casi di specie. – 2. Un mondo sempre più tecnologico e tecnocratico. – 3. La rivoluzione digitale e il fenomeno successorio. – 4. I beni digitali oggetto di successione. – 5. I diritti riguardanti le persone decedute. – 6. Le condizioni per accedere ai dati personali del defunto. – 7. La successione negli *account* e il subentro nel contratto sotteso. – 8. Profili processuali delle ordinanze in commento. – 9. Conclusioni.

Il commento ha per oggetto due ordinanze cautelari, una del Tribunale di Bologna e l'altra del Tribunale di Roma, che, nel richiamarsi entrambe ad un precedente provvedimento del Tribunale di Milano e nel recepire i principi già statuiti in materia, hanno riconosciuto la dignità di cespiti ereditari oggetto di successione ai dati digitali personali del defunto e hanno applicato la disciplina in tema di *privacy*. Diversamente dal precedente provvedimento del Tribunale di Milano, nel condannare un colosso dell'*hi-tech* ad intraprendere ogni condotta necessaria per fornire alla ricorrente accesso a tutti i dati digitali disponibili associati all'*account iCloud* del defunto, il Tribunale di Bologna ha individuato, tra queste, la creazione di un nuovo *account* (intestato alla sola ricorrente) ove trasferire i dati del defunto, mentre il Tribunale di Roma ha chiarito che il contratto predisposto unilateralmente dal fornitore del servizio della società dell'informazione non può ostacolare il diritto degli eredi ad accedere ai dati del defunto.

The comment relates to two precautionary orders, one of the Court of Bologna and the other of the Court of Rome, which, in both referring to a previous provision of the Court of Milan and in acknowledging the principles already established on the matter, recognized the dignity of inherited assets subject to succession to the personal digital data of the deceased and have applied the rules on privacy. Unlike the previous decision of the Court of Milan, in condemning a 'hi-tech giant' to take any action necessary to provide the applicant with access to all available digital data associated with the deceased's iCloud account, the Court of Bologna identified, among these, the creation of a new account (in the name of the applicant only) where to transfer the data of the deceased, while the Court of Rome ruled that the contract unilaterally prepared by an information society service provider cannot hinder the right of the heirs to access the data of the deceased.

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI ALLA LUCE DELLA GRADUAZIONE BIFASICA DELL'ONERE PROBATORIO

*Tribunale di Verona; sezione III civile; ordinanza 10 gennaio 2022**Tribunale di Lecce; sezione II civile; ordinanza 21 dicembre 2021**commento di Mariangela Ferrari*

Sommario: 1. La vicenda giurisprudenziale. – 2. La disciplina applicabile. – 3. L'autenticazione forte. – 4. L'irrilevanza della qualificazione della responsabilità del gestore del servizio di pagamento elettronico alla luce delle regole sull'onere probatorio.

Alla luce della disciplina speciale applicabile al caso di operazioni non autorizzate, il Tribunale di Verona evidenzia la necessità di una doppia prova a carico del gestore; dopo aver provato il perfetto funzionamento dell'infrastruttura è necessario dimostrare anche il dolo o la colpa grave del cliente. Senza la prima prova diviene inutile, giuridicamente irrilevante, la seconda. Secondo il Tribunale di Lecce la responsabilità del gestore è di tipo contrattuale. In tale contesto si può parlare di presunzione di colpa o presunzione di responsabilità del gestore, che, per esimersi dall'obbligo di risarcire il danno, deve dimostrare sia di avere adottato tutte le misure di sicurezza adeguate a tutelare l'utente, sia l'esistenza di una causa esterna, come il fatto colposo o doloso dell'utente stesso, estranea al gestore. A parere dell'Autrice nel caso di specie sfuma la rilevanza giuridica dell'operazione di qualificazione della responsabilità.

In light of the special rules applicable to the case of unauthorized operations, the Court of Verona highlights the need for a double proof against the operator; after having tested the perfect functioning of the infrastructure, it is also necessary to demonstrate the willful misconduct or gross negligence of the customer. Without the first proof, the second becomes useless, legally irrelevant. According to the Court of Lecce, the manager's responsibility is contractual. In this context, we can speak of presumption of fault or presumption of responsibility of the operator, who, in order to exempt himself from the obligation to compensate for the damage, must demonstrate both that he has adopted all the appropriate safety measures to protect the user, and the existence of an external cause, such as the negligent or willful act of the user himself, unrelated to the manager. The operation of qualifying liability, in the present case, becomes legally irrelevant.

PENALE

IL RISTRETTO AMBITO DI NON PUNIBILITÀ DELLA C.D. PEDOPORNOGRAFIA DOMESTICA E L'INEFFICACIA DEL CONSENSO DEL MINORE ALLA DIFFUSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO CON LUI REALIZZATO

*Corte di Cassazione; sezioni unite; sentenza 9 febbraio 2022, n. 4616**commento di Lorenzo Picotti*

Sommario: 1. L'evoluzione della nozione di "produzione" di materiale pedopornografico nel contesto dei delitti a tutela della sessualità dei minori. – 2. La c.d. pedopornografia domestica e le fonti sovranazionali in materia. – 3. La natura sovraindividuale del bene giuridico offeso dai delitti di pedopornografia. – 4. La distinzione ermeneutica fra il fatto di produzione e quelli di diffusione e di cessione del materiale pornografico rispetto all'efficacia del consenso del minore. – 5. Valutazioni conclusive.

Il commento alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione sui delitti di produzione di materiale pedopornografico, avvenuta con il consenso della persona minorenni, per cui lo stesso non può dirsi "utilizzato", e di successiva diffusione e cessione ad altri, rispetto a cui invece non può essere efficace il suo consenso, evidenzia l'importanza dell'interpretazione evolutiva delle norme penali alla luce dello sviluppo delle tecniche di registrazione nonché immediata diffusione e ricezione di immagini e video, anche con dispositivi mobili. La lettura sistematica delle fonti sovranazionali e dei delitti in materia sessuale poste a tutela dei minori portano quindi a delineare un ambito meglio definito di non punibilità per la c.d. pedopornografia domestica, che riguarda solo la sua produzione e possesso, con esclusione di ogni ulteriore circolazione e cessione.

The comment on the decision of the United Chambers of the Court of Cassation on the crimes of production of child pornographic material, which took place with the consent of the minor, for which the same cannot be said to be "used", and of subsequent dissemination and transfer to others, with respect to which, on the other hand, his consent cannot be effective, highlights the importance of the evolutionary interpretation of criminal law in the light of the development of recording techniques and the immediate dissemination and reception of images and videos, even with mobile devices. The systematic reading of supranational sources and crimes in the field of sexual protection for minors therefore leads to the definition of a better delimited area of non punishable so-called domestic child pornography, which concerns only its production and possession, with the exclusion of any further circulation and disposal.

IL TROJAN HORSE “A CAVALLO” TRA PERQUISIZIONE ED INTERCETTAZIONE: IL PROBLEMA DEL CD. SCREENSHOT DI FILE MULTIMEDIALI

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 1° febbraio 2022, n. 3591

commento di Alessandro Malacarne

Sommario: 1. L’oggetto della pronuncia. – 2. Il *dictum* della Suprema Corte. – 3. Osservazioni. – 4. Conclusioni.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla delicata tematica concernente l’inquadramento teorico (perquisizione – intercettazione – prova atipica) di un’attività investigativa estrinsecatasi nell’apprensione, ad opera del *trojan* e facendo uso della cd. funzionalità *screenshot*, di un file digitale “in corso di visualizzazione” da parte dell’utente sullo schermo del proprio dispositivo mobile. Lo scritto si sofferma, da un lato, sull’identificazione della nozione di “flusso di comunicazioni” quale presupposto legittimante un inquadramento di tale operazione nell’ambito dell’art. 266-bis c.p.p. e, dall’altro, sulla nozione di “comportamenti comunicativi”, al fine di stabilire se tale condotta possa essere effettivamente allocata nell’ambito delle intercettazioni telematiche.

The Court of Cassation ruled on the issue concerning the theoretical framework of an investigative activity expressed in the apprehension, by the trojan and making use of the so-called screenshot functionality, of a digital file “being viewed” by the user on the screen of his mobile device. The paper analyzes the notion of “flow of communications”, as a prerequisite for the operativity of art. 266-bis c.p.p., and the notion of “communicative behavior”, in order to determine whether such conduct can be effectively allocated within the scope of wiretapping.

SOSTITUZIONE DI PERSONA E DIFFAMAZIONE ONLINE: I CONFINI INCERTI DELLO STALKING

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 10 gennaio 2022, n. 323

commento di Federica Pittau

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. I reati in continuazione: il delitto di sostituzione di persona – 2.1. (Segue): la diffamazione a mezzo di *Internet*. – 3. Lo *stalking*: la condotta attiva. – 3.1. Una possibile lettura alternativa. – 3.2. L’evento dannoso – 4. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame la recente pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è affrontato il tema della configurabilità del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. mediante condotte rivolte soltanto “indirettamente” nei confronti della persona offesa a mezzo di *Internet*. Il caso di specie ha ad oggetto la condotta dell’imputato reo di aver creato e utilizzato falsi profili *social* e *account mail* a nome della persona offesa, tramite i quali si avanzavano proposte di natura sessuale rivolte nei confronti di terzi, da cui veniva ripetutamente contattata sia sul *Web* sia nei luoghi da lei abitualmente frequentati. Ad avviso dei giudici di legittimità, tale contegno è da ritenersi sufficiente per l’integrazione della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 612-bis c.p., in continuazione con il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e il delitto di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. Dando conto dei precedenti arresti giurisprudenziali in materia, l’Autrice sottopone a revisione critica i principi affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia in rassegna in punto di integrazione della condotta di molestie ex art. 612-bis c.p. da parte dell’imputato, proponendo una possibile diversa qualificazione del fatto, nonché soffermandosi sul tema dell’accertamento di uno degli eventi previsti dalla norma in questione.

The following article aims to analyze the recent judgment of the Italian Supreme Court which focuses on the crime of stalking committed in the digital context through “indirect harassment” against the offended person. The specific case concerns the criminal conduct of whom has created fake profiles and fake mail accounts in the name of the victim and used them in order to make sexual advances towards third parties who repeatedly tried to contact the woman online and in public places usually frequented by her. According to the judges, the conduct is liable to infringe the article 612-bis of the Italian criminal code, continuing with the substitution of person (494 c.p.) and the crime of defamation online (595 c.p.). Going through the evolving case-law on the subject, the Author takes a critical look at the principles expressed by the Supreme Court and outlines the lack of accuracy in the assessment of the criminal conduct. Moreover, it will be proposed a different qualification of the fact, also taking a look at the criminal events required by the article 612-bis c.p.

AMMINISTRATIVA

DALLA NOZIONE DI “ALGORITMO DI TRATTAMENTO” E DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE AI RIFLESSI DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN SUL RAPPORTO DI LAVORO DEI RIDERS

Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 25 novembre 2021, n. 7891

commento di Chiara Giuliani

Sommario: 1. Il caso. – 2. Alcune riflessioni sui *riders* alla luce della vicenda dell’algoritmo di assegnazione *Frank*. – 3. Algoritmi, intelligenza artificiale e *blockchain*: i riflessi sul rapporto di lavoro dei *riders*. – 4. Conclusioni.

Il presente contributo muove dai profili maggiormente rilevanti in tema di interazione diritto – tecnica per indagare le potenzialità e le criticità dell’impiego della tecnologia avanzata *blockchain* nel diritto e nel mercato del lavoro, con particolare attenzione al rapporto di lavoro dei *riders*. Partendo dalla ricostruzione del caso posto all’attenzione del Consiglio di Stato, vengono brevemente esaminate le implicazioni dell’utilizzo di tecnologie basate su algoritmi automatizzati nel rapporto di lavoro che coinvolge piattaforme digitali e *riders*, alla luce della pronuncia del Tribunale di Bologna che, nel 2020, ha accertato gli effetti discriminatori, ancorché indiretti, dell’algoritmo di assegnazione *Frank* impiegato dalla piattaforma digitale di *Food Delivery*, *Deliveroo*. In conclusione, si rileva che principi di efficienza e di competizione virtuosa promossi dall’impiego della tecnologia *blockchain* nell’ambito dell’incontro tra domanda e offerta

di lavoro impongono una riconciliazione tra esigenze del mercato ed esigenze di tutela dei lavoratori *riders*, in ragione della problematica condivisione di una vera e propria mappatura dei dati idonei a identificarli.

This essay starts from the most relevant profiles on the subject of law-technology interaction in order to investigate the potentialities and criticalities of the use of advanced blockchain technology in labor law and in the labor market, with a focus on the employment relationship of riders. Starting from the reconstruction of the case brought to the attention of the Consiglio di Stato, the implications of the use of technologies based on automated algorithms in the employment relationship involving digital platforms and riders are briefly examined, in the light of the ruling of the Tribunale di Bologna which, in 2020, ascertained the discriminatory effects, albeit indirect, of the assignment algorithm Frank used by the digital platform of Food Delivery, Deliveroo. In conclusion, it is noted that principles of efficiency and virtuous competition promoted by the use of blockchain technology in the context of the encounter between demand and supply of labor require a reconciliation between market needs and the need to protect riders, due to the problematic sharing of a real mapping of data suitable for identifying them.

PEC SATURA DELLA P.A.: QUALI EFFETTI SULLA NOTIFICA?

T.a.r. Sardegna; sezione I; sentenza 14 febbraio 2022, n. 99

commento di Marco Mancarella

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Le argomentazioni in diritto. – 3. I punti di debolezza della sentenza.

Il presente contributo prende in esame un ultimo segmento del contenzioso in tema di procedimenti notificatori a mezzo PEC, in questo caso riguardanti la sfera procedimentale e non processuale. Pertanto, la sentenza si colloca in un filone giurisprudenziale in evoluzione, lasciando però ampi dubbi nell'interprete.

This contribution examines a last segment of the litigation in the matter of notification procedures by certified e-mail, in this case concerning the procedural sphere. Therefore, the sentence is part of an evolving jurisprudential trend, leaving however wide doubts in the interpreter.

PRASSI

IL METAVERSO TRA REALTÀ DIGITALE E AUMENTATA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CATENA DEL VALORE

di Roberto Moro Visconti e Andrea Cesaretti

Sommario: 1. Il metaverso. – 2. Le tecnologie integrate nel metaverso. – 3. La realtà estesa. – 4. Le applicazioni degli strumenti di esperienza immersiva. – 5. Interazione con il mondo reale e *Internet*. – 6. Economia del metaverso e valutazione economica. – 7. Cenni sugli aspetti giuridici. – 8. Aspetti culturali.

Il metaverso rappresenta uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati che operano nella realtà digitale e aumentata. Il metaverso costituisce l'ideale estensione di *Internet* e si presta a molte applicazioni pratiche, anche al di là dei giochi interattivi, sconfinando nella telemedicina, nell'utilizzo degli NFT o nel commercio elettronico. Le problematiche giuridiche, assai rilevanti, si fondano sull'analisi di modelli di business ancora in divenire (basati sulla co-creazione di valore tra utenti che interagiscono in ecosistemi decentrati) e su un approccio interdisciplinare. Alcune criticità emergono con riferimento al furto d'identità digitale, alla localizzazione degli eventi e al connesso assoggettamento ad uno specifico ordinamento giuridico.

The metaverse represents a three-dimensional space where individuals can move, share, and interact through personalized avatars that operate in digital and augmented reality. The metaverse is the ideal extension of the Internet and is suitable to many practical applications, even beyond interactive games, encroaching on telemedicine, the use of NFTs or electronic commerce. The legal issues are relevant and based on the analysis of business models still in progress, depending on the value co-creation between users who interact in decentralized ecosystems, following an interdisciplinary approach. Some critical concerns emerge with reference to digital identity theft, the location of events and the related subjection to a specific legal system.